

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**AIUTIAMO "LA STELLA" A BRILLARE ONLUS**

**TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE- SCOPO - DURATA**

**ART. 1 – Costituzione**

I soci aderenti, nella loro autonomia, costituiscono l'Associazione denominata "Aiutiamo "la stella" a brillare Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche "Aiutiamo "la stella" a brillare ONLUS".

Essa è retta dal presente statuto redatto in conformità alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e sue successive modificazioni e dalle vigenti norme in materia.

E' obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

**ART. 2 – Sede**

Essa ha sede nel Comune di Verolengo. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

**ART. - Scopo**

L'Associazione, libera democratica e senza distinzione di razze o popoli, non ha scopo di lucro, e, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale opera prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria prefiggendosi di raggiungere i seguenti scopi:

- La realizzazione di interventi di sostegno in favore di **persone** affette da lissencefalia e/o altre malattie neurologiche. In particolare, l'obiettivo è mettere le famiglie in condizione di sostenere, anche eventualmente domiciliariamente, il carico assistenziale ed educativo permettendo loro l'accesso a risorse umane (assistenziali, sanitarie, gestionali) e finanziarie in grado di supportare questa scelta;
- Garantire una continuità nel tempo delle condizioni di cui al punto precedente, con l'elaborazione di progetti sanitari e socio-assistenziali a lungo termine, che forniscono al nucleo familiare le basi per una vita dignitosa e quanto più possibile serena;
- Fornire sostegno psicologico morale e materiale ai bambini/**ragazzi** e alle loro famiglie fornendo loro quei supporti che la medicina e il progresso tecnologico consente;
- **Fornire sostegno economico alla famiglia con figli disabili, con gravità prevista all'art. 3 c. 3 della Legge 104/92, e/o affetti da lissencefalia e da altre malattie neurologiche, quali per esempio erogazione di assegni di cura o di sostegno. Elargire aiuti economici direttamente alle famiglie al fine di alleviare il "peso psicologico ed economico" causato dalla disabilità del proprio figlio e al fine di perseguire il "benessere" di tutta la famiglia. Gli aiuti erogati potranno essere gestiti direttamente dalle famiglie con la finalità di cui sopra;**
- Promuovere l'informazione e rendere possibile il contatto tra famiglie in situazioni simili;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche dei bambini, **ragazzi, adulti** e delle loro famiglie;
- Sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;
- Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia ed all'estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi;

*Ylenia Fuly*  
*[Signature]*

- *Organizzazione di viaggi per l'aggregazione dei soci al fine di condividere esperienze, per confrontarsi relativamente alle problematiche e alle difficoltà che vengono quotidianamente riscontrate e vissute e per dar sollievo alle famiglie;*
- *Abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'erogazione di contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto che permettano una mobilità più agile delle persone con disabilità al fine di consentire una qualità di vita migliore a tutto il contesto familiare.*
- *svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.*

#### **ART. 4 – Durata**

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

### **TITOLO II – STRUMENTI - PATRIMONIO**

#### **ART. 5 – Strumenti**

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e comunque in via non prevalente. Pertanto, in via puramente esemplificativa e non esaustiva per il raggiungimento dello scopo l'associazione potrà, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele appositamente costituite:

acquistare, vendere, permutare beni mobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed Enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

#### **ART. 6 – Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo patrimoniale appositamente costituito con delibera dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio;
- d) eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documenti programmati realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi effettuati con una specifica destinazione;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali o da eventuali iniziative promozionali, sportive o culturali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante beni di modico valore;
- i) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- j) ogni altro provento anche derivante dalle iniziative benefiche sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo deve usare la massima prudenza finanziaria nella gestione del patrimonio, scegliendo esclusivamente investimenti che non comportino rischio per il capitale patrimoniale.

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di gestione, saranno destinate al raggiungimento dei fini istituzionali.

Ogni operazione finanziaria, deliberata dal Consiglio Direttivo, è disposta con firma del presidente o chi da lui delegato.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **ART. 7 – Categorie di soci**

I soci dell'associazione sono tutti coloro i quali che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle:

- a) soci fondatori
- b) soci onorari
- c) soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'associazione. Essi versano la quota annuale e hanno diritto al voto.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche con un alto profilo etico, morale e sociale che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione e dei suoi scopi. La loro nomina viene proposta dal Consiglio Direttivo ed ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Essi versano la quota associativa annuale e hanno diritto di voto.

Sono soci ordinari le persone fisiche ammesse con delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di apposita domanda al presidente dell'Associazione. La domanda deve recare la dichiarazione sottoscritta dai richiedenti di condividere le finalità dell'associazione, di conoscere, approvare ed osservare lo Statuto, il Codice Etico e i regolamenti dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo la valutazione e l'approvazione delle domande pervenute. Il Consiglio Direttivo potrà pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitare i motivi, su richiesta scritta dell'interessato. I soci ordinari versano la quota associativa ed hanno diritto di voto.

#### **ART. 8 - Diritti e doveri dei soci**

Essere soci comporta l'adesione agli scopi dell'organizzazione, l'impegno all'osservanza dello statuto, del codice etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti nonché versare la quota associativa, essere coerenti con gli scopi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad esercitare il suo diritto elettorale attivo e passivo.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

#### **ART. 6 - Perdita della qualifica di socio**



La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni inviate per scritto al Presidente
2. per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine stabilito
3. per indegnità, comportamento disdicevole, condotta contraria alle finalità dell'associazione.

In tali casi l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di *decadenza*, dimissioni, esclusione, i soci stessi, o i loro aventi causa, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART. 10 - Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei revisori dei conti, se nominato

##### **ART. 11 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto (fondatori, onorari e ordinari) ed in regola con i pagamenti ove dovuti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Compete all'assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento operativo ed economico dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- la nomina, eventuale, del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio Direttivo;
- decidere su altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto;

Le elezioni per la carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo avvengono con votazioni separate e a scrutinio segreto.

I candidati per la carica di Presidente e consigliere devono essere soci con diritto di voto.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo in carica con comunicazione scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto al voto dei Soci presenti.

In caso di parità si procederà ad un ballottaggio singolo.

Compete all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale, deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti gli associati anche se assenzienti o dissenzienti.

#### **ART. 10 - Convocazione**

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:

- entro il 30 novembre per la convocazione del bilancio preventivo
- entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

L'Assemblea viene essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve pure essere convocata quando sia presentata domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea viene altresì convocata quando sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire tramite lettera semplice inviata anche fax o e-mail, almeno 15 giorni prima agli aventi diritto. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario sia in prima sia in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

#### **ART. 13 – Diritto di voto**

Ogni socio in regola con la quota annuale ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta ad alto socio; ogni socio può rappresentare un massimo di due deleghe.

#### **ART.14 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano d'associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere il dibattito assembleare, verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Amministrativo.

#### **ART.15 – Maggioranza per l'Assemblea ordinaria**

In prima convocazione l'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci, In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità da e verso gli amministratori, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

**E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.**

#### **ART. 16 – Maggioranza per l'Assemblea straordinaria**

Sia in prima sia in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

#### **ART. 17 - Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei voti. Dura in carica quattro anni e può essere **rieletto**.

*Gloria Fuly*  
*[Signature]*

Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- nomina del Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- firma e rappresentanza legale dell'Assemblea di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca, decide l'ordine del giorno e presiede gli incontri del Consiglio Direttivo;
- firma degli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di deroga per le pratiche amministrative.

#### **ART. 18 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio è devoluta al Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento notificati, al Vicepresidente.

#### **ART. 19 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo coordina, e da un numero di consiglieri variabili da tre a sette eletti tra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni **fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.**

Ogni socio può esprimere un numero massimo di cinque preferenze.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei consiglieri non eletti chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

In caso di dimissione di un consigliere, se il numero di consiglieri in carica è inferiore a tre si convoca un'assemblea per eleggere i Consiglieri mancanti.

#### **ART. 20 – Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo**

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta almeno sei giorni prima dell'adunanza, mediante avviso spedito, anche per e-mail o fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno quattro volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio si possano tenere in audio e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere o intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto. In tali condizioni il Consiglio si ritiene avvenuto nel luogo dove si trovano il presidente e il segretario da esso nominato, specificando nel verbale la modalità in cui è avvenuta la riunione, dei collegamenti e di come ognuno ha votato.

#### **ART. 21 – Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il raggiungimento degli scopi associativi nonché il compito di deliberare la quota annuale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza notificata, dal Vicepresidente.

Ogni riunione sarà verbalizzata su apposito libro redatto dal segretario nominato dal Presidente e firmato da Presidente e Segretario.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, siano assenti alle riunioni per due volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può proporre ogni anno all'Assemblea una candidatura per socio onorario.

In assenza contemporanea di Presidente e Vicepresidente il Consiglio Direttivo non è valido. In caso di contemporanea assenza prolungata e notificata del Presidente e Vicepresidente, l'attività ordinaria del Consiglio Direttivo viene coordinata dal consigliere con maggiore anzianità associativa.

#### **ART. 22 – Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo sovrintende la gestione del Patrimonio dell'Associazione, la tenuta della contabilità e dei libri sociali. Predispose dal punto di vista contabile il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Provvede alla comunicazione delle delibere su istruzione del Presidente, alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie. Il Segretario Amministrativo viene nominato tra i consiglieri in carica.

Egli risponde dell'operato all'assemblea dei Soci.

#### **ART. 23 – Collegio dei Revisori (eventuale)**

L'assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non soci.

Per la loro durata in carica, la rielegibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all'anno.

Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **ART. 24 – Esercizi Sociali e Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, Il Consiglio Direttivo formerà il *bilancio di esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa*. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro 30 aprile di ogni anno.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse dal presente statuto.

#### **TITOLO V – VARIE**

#### **ART. 25 – Gratuità delle attività prestate**

L'attività di tutti i soci di Aiutiamo "la stella" a brillare Onlus nonché le carica sociali, vengono svolte a titolo gratuito dai soci fatto salvo un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **Art. 26 - Personale dipendente e collaborazioni esterne**

*Ylenia Falso*  
*[Signature]*

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta per i fini statutari che l'Associazione persegue.

#### **Art. 27 – Regolamento del funzionamento di Aiutiamo “la stella” a brillare ONLUS**

Fatte salve le norme di legge e tutto quanto previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più Regolamenti, nel quale siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

#### **Art. 28 – Controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Torino.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### **ART. 29 - Scioglimento**

Lo *scioglimento* dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli aderenti. L'assemblea, ove necessario, provvederà alla nomina di uno o più *liquidatori*.

*E' fatto in ogni caso divieto di devolvere* anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente: in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la eventuale liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ART. 30 - Norme di rinvio**

Nel silenzio del presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute, alle leggi speciali ed alla normativa fiscale inerente gli Enti non commerciali e le Onlus.

#### **ART. 31 – Cessazione di efficacia - Norma transitoria**

Si fa inoltre riferimento alla normativa transitoria di cui agli articoli 101-104 del D.Lgs. 117/2017.

La cessazione dell'efficacia del presente Statuto è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017; a far data dal verificarsi di tale condizione, acquisirà piena efficacia il documento allegato al presente Statuto e denominato “Statuto Aiutiamo “la stella” a brillare associazione di promozione sociale”